DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

# Art. 2

## Autotutela

Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicita' sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione.

Versione in vigore dal 18 settembre 1994, non più in vigore dal 17 novembre 1994 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione |
| Estremi | Decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 |
| Capo | I — Disposizioni in materia di accertamento e contenzioso tributario |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso-1994/art-2-autotutela/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it